Avv.Bassano BARONI
Via Vincenzo Monti, 79/5
20129 = MILANO

Protocollo ex art.6 D.Lgvo 231/2001

1) - Finalità

Il presente protocollo ha carattere ha carattere integrativo rispetto alle norme portate da Leggi dello Stato o da Leggi Regionali per la sicurezza del lavoro in caso di insorgenza di fenomeni di epidemia.

Le norme portate dal presente protocollo non hanno pertanto efficacia nel caso di preesistenza di adeguate norme Statali o Regionali e cessano di avere efficacia per gli Istituti che potranno essere destinatari di nuova specifica regolamentazione legislativa ad opere dello Stato o della Regione.

2) - Destinatari e rischi specifici

Destinatari delle presenti norme sono i pazienti, gli operatori ed i visitatori delle R.S.A. atteso che la giurisprudenza ha chiarito che le prescrizioni sulla sicurezza del lavoro riguardano non i soli lavoratori ma anche i pazienti e i visitatori.

I suddetti destinatari sono portatori di rischi specifici per gli ospiti che, data l'età avanzata ed i pregressi eventi morbosi che ne hanno determinato l'invalidità, rientrano fra i soggetti più fragili ed esposti nella resistenza al virus infettivo.

Gli operatori poi, per i caratteri di più prestazioni a soggetti invalidi (alimentazione, mobilizzazione, vestizione, ecc.), difficilmente possono osservare le distanze minime prescritte per impedire il contagio.

3) – Precauzioni in assenza di focolai di infezione

I recenti eventi epidemici hanno trovato un fronte sanitario e sociale scarsamente competente o scarsamente preparato a resistere alla penetrazione infettiva.

E' quindi opportuno che in periodi caratterizzati dall'assenza di focolai infettivi si adottino misure per impedire o attenuare gli effetti lesivi in caso di insorgenza dell'epidemia.

In particolare:
-vanno approfondite ed elaborate le misure assistenziali e sanitarie da adottarsi in caso di epidemie;
-va adeguatamente informato ed istruito il personale della RSA sulle condotte da osservarsi;
-vanno allestiti e tenuti in pronta reperibilità i dispositivi per la protezione individuale (DPI), in particolare mascherine, guanti, divise speciali.

4) - Insorgenza focolai sul territorio

Gli ospiti della RSA hanno condizione di particolare fragilità anche perché congiungono l'età avanzata con gli esiti di pregresse malattie.

In caso di insorgenza di focolai o infezioni sul territorio in cui risiede la RSA l'Istituzione è primariamente tenuta ad assolvere le possibili funzioni atte ad impedire l'ingresso dell'epidemia nella struttura.

In particolare va normalmente vietato l'ingresso ai visitatori o terzi salvo che per gli operai addetti agli indispensabili servizi di

manutenzione e gestione e per gli stretti congiungimenti dei degenti.

Anche per i soggetti ammissibili a visita l'accesso alla RSA va preceduto da accertamenti diagnostici atti ad escludere l'esistenza di affezione morbosa.

5)- Sospetti di contagio

In caso di insorgenza del sospetto di intervenuto contagio a carico di un paziente, lo stesso dovrà essere posto in isolamento e temporaneamente escluso dalla partecipazione alle attività di carattere collettivo.

Gli operatori che seguono la persona sospetta di contagio devono fare uso del materiale di protezione individuale (mascherina, guanti, divisa speciale).

Va inoltre immediatamente segnalato, a cura del Direttore Sanitario del presidio, la presenza di caso all'Autorità sanitaria locale e va richiesto l'espletamento degli accertamenti diagnostici adeguati per stabilire l'esistenza o meno del contagio e la sua natura.

Va tenuta annotazione dell'identità dei soggetti che hanno stabilito rapporti personali con i degenti sospetti di infezione.

6)- Ulteriori precauzioni

In caso di insorgenza di fenomeni generali di epidemia vanno adottate tutte le possibili misure a qualunque titolo, sia per evitare l'ingresso di soggetti già contagiati sia per impedire le misure minimali previste dal DPCM 11/3/2020 e successivi per contenere la misura di penetrazione e di diffusione del contagio; in particolare va curata la continua sanificazione degli ambienti, la limitazione degli spostamenti e ogni altra misura che l'Autorità sanitaria locale o la Direzione aziendale dovesse ritenere

opportuna in relazione ai caratteri ed alla tipologia della epidemia in atto.

7) – Segnalazione esiti di laboratorio

L'esecuzione degli accertamenti diagnostici da parte dell'Azienda Sanitaria o da parte dei laboratori privati accreditati va prontamente comunicata alla RSA per i problemi organizzativi e curativi conseguenti.

8) – Casi sospetti confermati

In caso di conferma sulla esistenza del contagio secondo le determinazioni della Azienda Sanitaria va preferibilmente assicurato il ricovero del soggetto interessato in struttura idonea specifica piuttosto che il mantenimento in RSA atteso che le misure di segregazione o allontanamento adottabili non sono normalmente tali da escludere la possibilità di contagi.

In caso di permanenza in RSA va assicurata la condizione di massimo isolamento, vanno organizzati il monitoraggio e la sorveglianza continua, vanno rafforzate le misure di igiene personale e gli operatori addetti al caso devono costantemente operare con le misure tutelari utilizzando le specifiche dotazione dell'Ente (guanti, mascherine, divise speciali, ecc.).

E' difficilmente ipotizzabile l'isolamento in assistenza domiciliare attesa l'invalidità piena degli assistiti (ex DPR 14/1/1997).

Vanno poi contattati i soggetti che hanno avuto contatti coi pazienti risultati positivi invitando gli stessi a sottoporsi ad opportuni controlli.

9) – Casi sospetti e accertamenti diagnostici negativi

Nel caso in cui l'accertamento diagnostico eseguito su un caso sospetto portasse all'esclusione del contagio vanno revocate le misure di isolamento e di contenimento delle normali facoltà personali.

10) – Personale impiegato nell'assistenza

La RSA, d'intesa col sistema di sorveglianza della Azienda Sanitaria, assicura la formazione ed il continuo aggiornamento di tutto il personale sanitario e tecnico sia per rispondere alle esigenze sanitarie ed assistenziali dei soggetti positivi colpiti dall'epidemia sia per rispondere alle esigenze determinate da muovi picchi epidemici.

La RSA individua i team da applicare alla gestione di casi positivi.

11) – Visitatori

In presenza di focolai di infezione sia all'interno che all'esterno della RSA è normalmente interdetta la visita e l'ingresso nella RSA.

I soggetti che devono entrare per esigenze di servizio e di lavoro, o per altro giustificato motivo, vanno singolarmente autorizzati dalla Direzione Sanitaria e il loro ingresso è sempre subordinato all'accertamento sulla assenza di qualsivoglia contagio.

Avv. Bassano BARONI